

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
98/C 372/01	Parere del Consiglio, del 12 ottobre 1998, relativo al programma di stabilità della Finlandia 1998-2002	1
98/C 372/02	Parere del Consiglio, del 12 ottobre 1998, sul programma di convergenza della Grecia 1998-2001	2
	Commissione	
98/C 372/03	ECU — Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni in ecu per il mese di dicembre 1998	3
98/C 372/04	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	4
98/C 372/05	Aiuti di Stato — C 59/98 (N 701/97) — Paesi Bassi	6
98/C 372/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1307 — Marsh & McLennan/Sedgwick) ⁽¹⁾	10

II Atti preparatori

Commissione

98/C 372/07	Proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti ⁽¹⁾	11
-------------	---	----


IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 372/08	Proposta di decisione del Consiglio concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003	27
98/C 372/09	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 2085/97/CE che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Programma Arianna) ⁽¹⁾	28
98/C 372/10	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 719/96/CE che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Programma Caleidoscopio) ⁽¹⁾	30



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

PARERE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1998

relativo al programma di stabilità della Finlandia 1998-2002

(98/C 372/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del Comitato monetario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

Il 12 ottobre il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità della Finlandia per il periodo 1998-2002. Il Consiglio rileva con soddisfazione che il saldo del bilancio pubblico finlandese dovrebbe concretarsi in un attivo nel 1998 e presentare saldi attivi superiori al 2 % del PIL nel periodo 1999-2002, mentre il rapporto tra debito pubblico e PIL dovrebbe continuare a scendere. Inoltre, il Consiglio ritiene che il programma sia conforme agli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Il panorama macroeconomico presentato nel programma di stabilità si basa su una proiezione prudente di crescita in cui l'aumento del PIL dovrebbe diminuire rapidamente rispetto agli elevati tassi di crescita attuali. La crescita preventivata del PIL è principalmente legata alla crescita della domanda interna, in particolare del settore privato. Il Consiglio accoglie favorevolmente l'attuale accordo globale sui salari, che garantisce una moderazione salariale e un'inflazione contenuta fino al gennaio 2000. Il suo successo consentirà di diminuire le prospettive inflazionistiche contribuendo a creare prospettive favorevoli per quanto riguarda salari e inflazione negli anni seguenti.

Il Consiglio apprezza la strategia di bilancio del programma di stabilità intesa a conseguire attivi superiori al

2 % del PIL mediante una riduzione della spesa pubblica accompagnata da un alleggerimento della pressione fiscale. Entro la fine del periodo considerato, nel 2002, si prevede che la spesa pubblica si collocherà al 48 % del PIL, rispetto al 56 % del 1997. Il rapporto tra pressione fiscale e PIL dovrebbe diminuire dall'attuale 47 % al 44 % entro il 2002, principalmente a seguito di riduzioni delle imposte legate al reddito, in particolare al reddito da lavoro.

Il Consiglio approva il rilievo che viene dato nel programma al risanamento del bilancio pubblico, considerata la sua persistente posizione di squilibrio e la necessità di ridurre ulteriormente il rapporto tra debito pubblico e PIL. Raccomanda perciò alle autorità finlandesi di concentrare i futuri sforzi di risanamento sui conti pubblici.

Il Consiglio rileva che, mentre il tetto annuale fissato per la spesa pubblica per il 1999 è stato rispettato nella proposta di bilancio presentata al Parlamento, i tetti per gli anni 2000-2002 costituiscono orientamenti non vincolanti. Il Consiglio invita il governo finlandese a rispettare in modo rigoroso questi indirizzi nelle proposte di bilancio per gli anni sopraindicati.

La sottostante posizione di bilancio corrispondente all'obiettivo del 2,3 % di attivo del PIL nel 2002 è sufficiente a garantire un margine di sicurezza in caso di superamento della soglia di disavanzo del 3 % del PIL in seguito a fluttuazioni cicliche normali. In questo senso il programma è coerente con i requisiti del Patto di stabilità e crescita. Tuttavia, in previsione degli effetti futuri dell'invecchiamento della popolazione sull'attuale attivo della previdenza sociale, il Consiglio raccomanda di proseguire gli sforzi di risanamento del bilancio al fine di migliorare ulteriormente la situazione dei conti pubblici.

Il Consiglio rileva che il programma non tratta la questione delle riforme strutturali. Il Consiglio ritiene però che l'attuazione di tali riforme, principalmente per quanto riguarda i mercati dei servizi e del lavoro, contribuirebbe ad un'attuazione positiva del programma.

(¹) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

PARERE DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 1998
sul programma di convergenza della Grecia 1998-2001

(98/C 372/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,
vista la raccomandazione della Commissione,
previa consultazione del Comitato monetario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

Il 12 ottobre il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza della Grecia per il periodo 1998-2001. Il Consiglio rileva con soddisfazione che l'obiettivo primario del programma è il soddisfacimento, da parte della Grecia, delle condizioni previste per la piena partecipazione all'area dell'euro dal 1° gennaio 2001. Il Consiglio ritiene quindi opportuno che il programma si concentri sulla disinflazione e sul risanamento del bilancio. Inoltre, il Consiglio ritiene che il programma sia conforme agli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Il programma si fonda su una previsione macroeconomica che mostra una forte crescita reale sospinta dagli investimenti e coniugata con il rallentamento dell'inflazione, che dovrebbe essere sorretta da una moderazione salariale duratura e dall'aggiustamento di bilancio. Il Consiglio rileva che il mantenimento di una crescita forte unitamente alla disinflazione richiede, tra l'altro, buoni risultati dell'economia greca a livello di offerta.

L'evoluzione salariale è di fondamentale importanza per ridurre l'inflazione in modo duraturo. Il Consiglio accoglie favorevolmente l'accordo sui salari per il 1998-1999 e invita tutte le parti interessate ad applicarlo rigorosamente. Il Consiglio sottolinea la necessità di rafforzare la moderazione salariale per gli anni successivi del programma, sulla base degli obiettivi previsti dal programma stesso in materia di inflazione. Il Consiglio ritiene che il governo greco dovrebbe essere pronto a adottare le misure necessarie per conseguire progressi duraturi in materia di disinflazione.

Il Consiglio esprime il suo compiacimento per la strategia del programma destinata a ridurre il disavanzo allo 0,8 % del PIL nel 2001 mediante il contenimento della spesa primaria corrente, consentendo in tal modo la crescita del livello degli investimenti pubblici. In questo contesto il Consiglio è del parere che la definizione di una norma ex ante e vincolante per il controllo della spesa primaria corrente sarebbe stata opportuna. A breve termine, il Consiglio invita il governo greco a conseguire l'obiettivo del 2,4 % del PIL per il disavanzo pubblico nel 1998.

Il Consiglio rileva che il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL è ancora molto elevato in Grecia e che è importante provvedere affinché, per la durata del programma, la riduzione del disavanzo si traduca maggiormente in una riduzione del debito rispetto a quanto è avvenuto finora. È inoltre necessario ricorrere in misura maggiore alle entrate derivanti dalle privatizzazioni per ridurre il debito pubblico.

Il Consiglio apprezza le riforme strutturali incluse nel programma orientate verso il mercato del lavoro, il sistema di previdenza sociale e il settore pubblico in generale. Il Consiglio invita il governo greco ad attuarle secondo il calendario previsto e a proseguire ulteriormente gli sforzi di riforma al fine di rafforzare il potenziale e l'efficienza dell'economia greca.

La sottostante posizione di bilancio corrispondente all'obiettivo di disavanzo dello 0,8 % del PIL nel 2001 garantisce un margine di sicurezza in caso di superamento della soglia del 3 % del PIL in seguito a fluttuazioni cicliche normali. In questo senso il programma costituisce un passo importante nella direzione dei requisiti del Patto di stabilità e crescita. Il Consiglio invita il governo greco ad attuare il programma con determinazione adottando le misure necessarie per raggiungerne gli obiettivi, anche se il panorama macroeconomico è meno favorevole. Questo risultato rappresenterebbe un risanamento impressionante degli squilibri di bilancio che sono stati per lungo tempo una caratteristica dell'economia greca. Il Consiglio rileva che, dopo la presentazione del programma di convergenza, il governo greco ha annunciato la sua intenzione di mirare all'obiettivo di un disavanzo pubblico inferiore all'obiettivo del programma del 2,1 % del PIL per il 1999. Un rafforzamento significativo del ritmo dell'aggiustamento di bilancio, se confermato per tutto il periodo del programma, sarebbe molto apprezzato dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

COMMISSIONE

**Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni in ecu:
4,00 % per il mese di dicembre 1998**

ECU ⁽¹⁾

1° dicembre 1998

(98/C 372/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3576	Marco finlandese	5,94951
Corona danese	7,43864	Corona svedese	9,43848
Marco tedesco	1,95645	Sterlina inglese	0,703883
Dracma greca	329,364	Dollaro USA	1,16338
Peseta spagnola	166,456	Dollaro canadese	1,77334
Franco francese	6,56075	Yen giapponese	142,014
Sterlina irlandese	0,787503	Franco svizzero	1,60313
Lira italiana	1937,08	Corona norvegese	8,67182
Fiorino olandese	2,20565	Corona islandese	81,7738
Scellino austriaco	13,7651	Dollaro australiano	1,84663
Scudo portoghese	200,648	Dollaro neozelandese	2,21511
		Rand sudafricano	6,59053

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(98/C 372/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
98/491/NL	Modifica della decisione di attuazione 1968 concernente le imposte sui redditi in relazione all'applicazione della tariffa ridotta per gli strumenti ausiliari per non vedenti e per persone con capacità visiva ridotta	⁽⁴⁾
98/492/I	Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato	8.2.1999
98/493/FIN	Disposizioni e istruzioni concernenti la tecnica ferroviaria (RAMO), parte 8 «Ponti»	10.2.1999
98/494/NL	Decreto di modifica del decreto sugli esami dell'alcolemia in relazione alla modifica della legge sul traffico aereo (esami dell'alcolemia in relazione al traffico aereo)	10.2.1999
98/495/DK	TB 93 014 rev. A — Impianti radio progettati per le chiamate digitali selettive, da utilizzare per i servizi radio marittimi	8.2.1999
98/496/DK	TB 93 017 rev. A — Impianti radio portatili UHF da utilizzare a bordo delle navi	8.2.1999
98/497/DK	TB 93 019 rev. A — Impianti radiotelefonici VHF da utilizzare per i servizi radio marittimi	8.2.1999
98/498/DK	TB 93 039 rev. A — Impianti radio MF/HF da utilizzare per i servizi radio marittimi	8.2.1999
98/499/DK	TB 94 043 rev. B — Impianti radio a bassa potenza per il rilevamento dei movimenti (allarmi per locali)	8.2.1999
98/500/DK	TB 94 045 rev. B — Impianti di microfoni privi di cavo con base radio	8.2.1999
98/501/DK	TB 94 046 rev. C — Impianti radio per le chiamate personali di allarme	8.2.1999
98/502/DK	TB 94 047 rev. C — Impianti radio per telemetria medica	8.2.1999
98/503/DK	TB 94 048 rev. B — Impianti radio per controllo a distanza	8.2.1999
98/504/DK	TB 94 051 rev. A — Impianti radio marittimi di emergenza per l'indicazione automatica della posizione da utilizzare alle frequenze 406,025 MHz e 121,5 MHz (Cospas-Sarsat-Epirb)	8.2.1999
98/505/DK	TB 94 055 rev. A — Impianti radio VHF marittimi portatili da utilizzare nelle situazioni di emergenza	8.2.1999
98/506/DK	TB 94 060 rev. B — Impianti radio a bassa potenza con antenna integrata da utilizzare in determinate bande di frequenza fra 6 MHz e 5875 MHz	8.2.1999
98/507/DK	TB 95 066 rev. A — Ricevitori goniometrici VHF e ricevitori VHF sostitutivi da utilizzare per i servizi radio marittimi	8.2.1999
98/508/DK	TB 97 084 rev. A — Impianti radio a bassa potenza per la trasmissione di allarmi in relazione ai veicoli a motore	8.2.1999

Riferimento (1)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
98/509/DK	TB 97 085 rev. A — Impianti radio a bassa frequenza per il comando a distanza di modelli e a scopo di allarme	8.2.1999
98/510/DK	TB 97 092 rev. A — Impianti radio a bassa potenza per la trasmissione di dati	8.2.1999
98/511/DK	TB 97 094 rev. A — Impianti radiotrasmettenti induttivi con potenza di trasmissione molto bassa da utilizzare nelle frequenze inferiori a 135 kHz e nella banda compresa fra 7,4 e 8,8 MHz	8.2.1999
98/512/DK	TB 98 098 rev. A — Impianti radio a bassa potenza per la trasmissione di segnali audio	8.2.1999

(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

(5) Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

AIUTI DI STATO

C 59/98 (N 701/97)

Paesi Bassi

(98/C 372/05)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato destinata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e relativa agli aiuti a favore di Barge Control Centre, Paesi Bassi**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato le autorità olandesi della sua decisione di aprire la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

«Con la presente si informano le autorità dei Paesi Bassi che la Commissione, dopo avere esaminato le informazioni che le sono state fornite in materia, ha deciso di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato. Sono allegate le osservazioni della Commissione sul progetto di aiuto.

I. PREMESSA

Con lettera della Rappresentanza permanente dei Paesi Bassi in data 3 settembre 1997 n. 6458, le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, un progetto di aiuto di Stato a favore degli investimenti e delle spese di funzionamento di un centro di coordinamento ("Barge Control Centre") per il trasporto di container sul Reno. La lettera è stata protocollata dal Segretariato generale il 21 ottobre 1997 con il numero N 701/97.

Il 13 novembre 1997 e il 12 febbraio 1998 la Commissione ha inviato due domande di informazioni complementari alle quali le autorità olandesi hanno risposto il 21 dicembre 1997 e il 27 luglio 1998. Inoltre, il 16 febbraio 1998 si è svolta a Bruxelles una riunione bilaterale con i responsabili olandesi nella quale i servizi della Commissione hanno sollevato il problema della compatibilità di una parte del progetto di aiuto con il diritto comunitario e hanno invitato le autorità olandesi a presentarne una versione modificata. Nella loro lettera del 27 luglio 1998 trasmessa ai servizi della Commissione, le autorità olandesi hanno mantenuto il progetto di aiuto nella stessa forma notificata inizialmente alla Commissione.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA**1. Generalità**

L'obiettivo dell'aiuto previsto dalle autorità olandesi è promuovere l'organizzazione dei trasporti fluviali di merci mediante la costituzione di un ufficio centrale di coordinamento ("Barge Control Centre" — BCC) per la gestione del trasporto di container sul Reno. Il progetto è dovuto a quattro imprese di trasporto internazionali di vari Stati membri che hanno formulato un piano in tre tappe per trasferire gradualmente una parte delle loro competenze a detto centro.

Nella prima fase l'attività si svolgerà "in parallelo" e la programmazione natanti/merci trasportate sarà effettuata presso i partner, nonché presso il centro. Tale fase sarà relativamente lunga dato che è necessario predisporre programmi di navigazione. Previa valutazione della prima tappa, scatterà la seconda che sostituirà agli uffici di programmazione dei partner quelli del centro. Alla terza tappa, tutto il coordinamento incomberà al centro che potrà impegnarsi nei confronti dei terzi in nome dei partner. Il centro avrà ripreso tutti i compiti operativi (gestione del trasporto merci) delle singole imprese e provvederà direttamente al coordinamento nella sua integralità. Gli aspetti commerciali (listini, contatti con la clientela, ecc.) e operativi resteranno strettamente distinti.

È apparso indispensabile, secondo le autorità olandesi, limitarsi nella prima fase ad un numero contenuto di imprese. Due anni dopo il lancio ufficiale del progetto il centro sarà aperto a tutte le altre imprese, tanto olandesi che straniere, che potranno aderirvi in condizioni non discriminatorie e dunque sfruttare dei suoi servizi organizzativi e logistici. Il consolidamento nella fase di avvio è giudicato dalle autorità olandesi come una condizione indispensabile per il successo del progetto. Il ministero dei Trasporti e dei

Lavori pubblici olandesi garantisce libero accesso alla cooperazione di terzi, nel senso che fungerà da mediatore in caso di denunce di imprese che incontrassero difficoltà per utilizzare i servizi del centro.

2. Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto sono quattro imprese di trasporto internazionali di container di vari Stati membri cui è dovuto il progetto.

3. Risorse

Le autorità olandesi hanno l'intenzione di erogare per il progetto un contributo del 50 % al massimo del totale degli investimenti e delle spese di funzionamento dei primi tre anni di attività (1998, 1999 e 2000), entro i limiti di 1,8 milioni di fiorini. La somma sarà ripartita sui vari anni nel modo seguente: nel 1998 fino a 800 000 fiorini e nel 1999 e 2000 fino a 500 000 fiorini. L'aiuto sarà erogato per investimenti in attrezzature, software telematico, materiale da ufficio, per costi connessi ad adempimenti giuridici e per spese di funzionamento. Gli investimenti del progetto ammonterebbero a 495 000 fiorini, mentre le spese di funzionamento, secondo le stime, sono pari a 1 379 650 fiorini all'anno.

4. Motivazioni addotte dalle autorità olandesi

Le autorità olandesi danno grande importanza a questa iniziativa per lo sviluppo del trasporto fluviale di container. A loro parere la cooperazione operativa e l'applicazione di sistemi telematici integrali consentiranno di accrescere l'affidabilità del servizio grazie ad una migliore programmazione della navigazione, uno scambio reciproco dei carichi e una maggiore celerità nello svolgimento delle operazioni portuali. La cooperazione avrà dunque un effetto positivo su tutta la navigazione renana e si rafforzerà la competitività nei confronti dell'autotrasporto.

Per quanto riguarda l'elaborazione del progetto, le autorità olandesi sottolineano che il BCC permetterà una più efficace gestione dei container trasportati sul Reno, senza necessità di investimenti importanti in infrastrutture (esempio nuovi terminali). Poiché il progetto pone l'accento sull'aspetto organizzativo, occorrono maggiori risorse finanziarie a questo scopo, mentre gli investimenti in apparecchiature sono relativamente modesti. Le autorità olandesi ritengono che in questo caso le spese di funzionamento andrebbero considerate alla stregua di investimenti per la formazione di personale. Il fatto che il

BCC non avrà attività commerciali e si limiterà al coordinamento logistico confermerebbe quest'argomentazione.

Le autorità olandesi menzionano anche il rischio finanziario e organizzativo per i promotori del progetto, rischio che sarebbe la ragione per la quale le parti interessate ritengono necessario prevedere un periodo durante il quale il nuovo organismo funzioni parallelamente alle strutture esistenti, senza perturbare le normali attività commerciali. Tale situazione sul piano organizzativo avrebbe importanti conseguenze finanziarie, come è confermato dalla notevole percentuale dei costi di esercizio nel piano di finanziamento del progetto.

III. VALUTAZIONE

In questa fase della procedura, dato che il progetto di aiuto copre spese di investimento e spese operative, occorre distinguere tra:

Spese d'investimento

La Commissione potrebbe in linea di principio autorizzare aiuti sulla base dell'articolo 77 del trattato se gli aiuti soddisfano all'esigenza di coordinamento dei trasporti e sono quindi aiuti compatibili con il trattato.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2000, data di completa liberalizzazione del mercato della navigazione interna, l'esigenza di coordinamento delle attività risulta meno giustificabile. La Commissione in effetti ha recentemente presentato in una comunicazione agli Stati membri⁽¹⁾ la sua posizione in materia di liberalizzazione del settore; se ne evince che la nozione di aiuto in funzione delle necessità di coordinamento dei trasporti a norma dell'articolo 77 del trattato implica l'intervento dello Stato nei trasporti. Più un settore è liberalizzato, meno gli Stati membri hanno bisogno "di coordinare" le attività. L'articolo 77 del trattato, che deve essere considerato in stretta relazione con il grado di liberalizzazione del settore, rischia dunque di non essere applicabile nel 2000, ultimo anno dell'aiuto in progetto.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, sulla ristrutturazione dell'autotrasporto e sullo sviluppo dell'intermodalità [C 21/98 (N 403/97), GU C 211 del 7.7.1998, pag. 5].

Secondo la Commissione, dato che l'aiuto agli investimenti ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di un settore, dovrebbe, per quanto riguarda questo terzo e ultimo anno, essere valutato alla luce dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato che prevede una deroga per gli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), recita:

“Possono considerarsi compatibili con il mercato comune [...] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.”

È dunque possibile autorizzare aiuti di Stato se essi contribuiscono allo sviluppo di un settore. Le misure proposte sono manifestamente mirate a promuovere lo sviluppo del settore navigazione interna in un'ottica di organizzazione di servizi di coordinamento nel pubblico interesse. Per lo sviluppo del settore vie navigabili è essenziale migliorare i servizi logistici onde rendere l'organizzazione dei trasporti più conforme alle attuali esigenze logistiche.

In linea generale la politica della Comunità favorisce la transizione dal modo di trasporto su strada a modi di trasporto più economici, ad esempio la navigazione. Viste le caratteristiche peculiari del settore e tenuto conto delle difficoltà in cui esso versa alla vigilia della sua completa liberalizzazione, vale a dire il 1° gennaio 2000, è possibile considerare compatibile con il comune interesse europeo una politica nazionale mirata a promuovere il trasporto per via navigabile grazie ad aiuti destinati ad agevolarne lo sviluppo e collocata nel tempo (1998, 1999 e 2000) precisamente in questi anni cruciali.

Spese di funzionamento

Per le spese di funzionamento, le deroghe ex articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato non sono applicabili, poiché le norme impongono in particolare il rispetto di due condizioni, vale a dire che gli aiuti siano necessari al conseguimento di obiettivi per i

quali le sole forze del mercato non bastano e che non si tratti di aiuti al funzionamento atti ad alleviare gli oneri che un'entità economica è tenuta a sostenere, che sono in linea generale vietati^(?).

Circa la prima condizione, le autorità olandesi giudicano necessario l'aiuto sostenendo che le forze del mercato da sole non basterebbero per costituire tale centro.

Esse asseriscono che il mercato dei trasporti fluviali è caratterizzato da un grande numero di piccole imprese (operatori), che non sono in grado di accollarsi integralmente i costi d'investimento previsti. La Commissione ritiene che nella fattispecie non si tratti di piccole imprese, visto che i quattro beneficiari fanno capo alle società più importanti sul mercato. Inoltre, le autorità olandesi non comprovano perché le sole forze del mercato non bastano, considerato soprattutto che il mercato del trasporto di container sul Reno è attualmente in piena espansione.

Circa il divieto di aiuti al funzionamento, il progetto di aiuto mira appunto a coprire le spese di funzionamento. Le autorità olandesi giustificano l'aiuto con il fatto che i costi della gestione operativa e del sostegno amministrativo e organizzativo derivano direttamente dall'acquisizione e dall'utilizzo operativo dei sistemi telematici: vista l'impossibilità attuale di affidare una gran parte di queste attività del centro a sistemi automatizzati, è necessario personale specializzato. Agli investimenti in materiale informatico e in software dovrebbe aggiungersi un investimento in personale.

I costi di formazione e di distacco del personale sarebbero di conseguenza una frazione sostanziale dei costi totali del progetto. Nella prima fase del progetto, le società partecipanti al centro non sarebbero in grado di sostenere i costi previsti senza il concorso delle autorità olandesi.

Gli aiuti al funzionamento, destinati cioè a coprire le spese incombenti di norma ad un'impresa nella sua gestione quotidiana o nelle sue attività ordinarie,

^(?) Tribunale di primo grado: Siemens/Commissione, T-459/93 dell'8 giugno 1995.

non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti hanno l'effetto di alterare la concorrenza nei settori in cui sono erogati senza peraltro contribuire, per la loro natura intrinseca, alla realizzazione degli obiettivi perseguiti. Quindi qualsiasi misura consistente in un aiuto al funzionamento va esaminata con la massima attenzione per determinare se sia giustificabile alla luce di un rilevante interesse comunitario.

Trattasi nella fattispecie di una misura che può essere assimilata ad un accordo tipico di cooperazione tra imprese che lavorano insieme allo scopo di coordinare le loro attività. Accordi analoghi esistono anche in altri settori, ad esempio nel trasporto marittimo. Secondo il parere della Commissione, quest'aiuto al funzionamento è destinato a sgravare un'impresa da costi che dovrebbe normalmente sostenere nella sua gestione corrente o nella sua attività abituale. Le autorità olandesi non hanno fornito le ragioni per le quali tale cooperazione non è attuabile senza il loro aiuto. La Commissione si chiede in quale misura l'aiuto contribuisca alla realizzazione di uno degli obiettivi comunitari che le sole forze del mercato non potrebbero conseguire.

Di conseguenza, alla luce delle osservazioni sopra formulate, la Commissione informa le autorità olandesi di aver deciso di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato, avverso la loro decisione di accordare aiuti per le spese di funzionamento al Barge Control Centre.

Nel quadro della presente procedura la Commissione invita le autorità olandesi a presentarle le loro osservazioni entro due mesi a decorrere dalla data di questa lettera.

La Commissione ricorda alle autorità olandesi che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, lo Stato membro in questione non può mettere ad esecuzione le misure progettate prima che la procedura abbia portato ad una decisione finale.

La Commissione informa le autorità olandesi che la presente lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a comunicarle le loro osservazioni sulle misure in questione.

Qualora la predetta lettera contenesse elementi riservati che non debbono essere pubblicati, le autorità olandesi sono invitate a informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della medesima. Se una domanda motivata a tal fine non perviene alla Commissione entro il termine prescritto essa riterrà che non è fatta opposizione alla pubblicazione del testo integrale della lettera.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulle misure in questione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG VII, Direzione B/1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 21 65

Dette osservazioni saranno comunicate al governo olandese.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1307 — Marsh & McLennan/Sedgwick)**

(98/C 372/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 23 ottobre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1307. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti

(98/C 372/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 558 def. — 98/0289(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 29 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

in conformità della procedura stabilita dall'articolo 189 C del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che il quinto Programma politico e di azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ⁽¹⁾ indica come obiettivo il «non superamento dei carichi e dei livelli critici» di alcuni inquinanti quali gli ossidi di azoto (NO_x), il biossido di zolfo (SO₂), i metalli pesanti e le diossine mentre, in termini di qualità dell'aria l'obiettivo è una effettiva protezione di tutti i cittadini dai rischi riconosciuti per la salute provocati dall'inquinamento atmosferico; che il programma stabilisce inoltre l'obiettivo di una riduzione del 90 % delle emissioni di diossina dalle fonti individuate entro il 2005 (al livello del 1985) e di una riduzione di almeno il 70 % da tutte le vie di trasferimento delle emissioni di cadmio (Cd), mercurio (Hg) e piombo (Pb) entro il 1995;

(2) considerando che il protocollo sugli inquinanti organici persistenti firmato dalla Comunità nel quadro della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) stabilisce valori limite giuridicamente vincolanti per le emissioni di diossine e furani pari a 0,1 ng/m³ TE (equivalente di tossicità) per gli impianti in cui viene effettuata la combustione di più di 3 t all'ora di rifiuti solidi urbani, a 0,5 ng/m³ TE per gli impianti nei quali viene effettuata la combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti solidi di origine medica, e a 0,2 ng/m³ TE per quelli nei quali viene effettuata la combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti pericolosi;

(3) considerando che il protocollo sui metalli pesanti firmato dalla Comunità nel quadro della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) stabilisce valori limite giuridicamente vincolanti per le emissioni di particolato pari a 10 mg/m³ relativamente all'incenerimento di rifiuti pericolosi di origine medica e, per quanto riguarda le emissioni di mercurio, a 0,05 mg/m³ relativamente all'incenerimento dei rifiuti pericolosi e a 0,08 mg/m³ relativamente all'incenerimento dei rifiuti urbani;

(4) considerando che le direttive 89/369/CEE ⁽²⁾ e 89/429/CEE ⁽³⁾ del Consiglio concernenti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani hanno contribuito alla riduzione e alla limitazione delle emissioni atmosferiche provocate da tali impianti; che devono ora essere adottate misure più restrittive e le direttive in questione devono pertanto essere abrogate;

(1) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(2) GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

(3) GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

- (5) considerando che, in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della riduzione delle emissioni provocate dagli impianti di incenerimento e coincenerimento non può essere efficacemente realizzato dai singoli Stati membri attraverso un'azione non coordinata; che, data la necessità di ridurre le emissioni in tutta la Comunità, è più efficace intervenire a livello comunitario; che la presente direttiva si limita ai requisiti minimi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento;
- (6) considerando che la risoluzione del Consiglio 97/C 76/01, del 24 febbraio 1996, concernente una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti⁽¹⁾ sottolinea l'importanza dei criteri comunitari in materia di uso di rifiuti, la necessità di adeguate norme di emissione da applicare agli impianti di incenerimento, di misure di monitoraggio degli impianti di incenerimento esistenti e la necessità che la Commissione valuti se modificare la normativa in materia di incenerimento di rifiuti con recupero di energia in modo da evitare spostamenti di rifiuti su vasta scala nella Comunità;
- (7) considerando che le norme del mercato interno si applicano al recupero dei rifiuti e che pertanto occorrono norme rigorose uguali per tutti gli impianti di incenerimento, al fine di evitare spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti che operano a costi inferiori grazie a norme ambientali meno severe;
- (8) considerando che la direttiva del Consiglio 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento⁽²⁾ prevede un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento in cui tutti gli aspetti relativi alle prestazioni ambientali degli impianti vengano valutati in maniera integrata; che gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dotati di una capacità superiore alle 3 t all'ora e gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi dotati di una capacità superiore alle 10 t/giorno rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE;
- (9) considerando che la presente direttiva stabilisce valori limite di emissione in conformità all'articolo 18 della direttiva 96/61/CE, nonché condizioni di esercizio e limiti di emissione per tutti gli impianti che inceneriscono rifiuti al fine di assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
- (10) considerando che il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva deve essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili; che per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune;
- (11) considerando che in campo industriale si è accumulata esperienza per oltre 10 anni relativamente all'applicazione di tecniche per la riduzione delle emissioni inquinanti provocate dagli impianti di incenerimento;
- (12) considerando che l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 96/350/CE⁽⁴⁾, stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente; che, a tal fine, l'articolo 9 della suddetta direttiva stabilisce che tutti gli stabilimenti che effettuano il trattamento dei rifiuti debbono ottenere un'autorizzazione delle autorità competenti relativa, in particolare, alle precauzioni necessarie in materia;
- (13) considerando che l'obiettivo degli impianti di incenerimento costruiti e messi in funzione ai sensi della presente direttiva è di ridurre i rischi relativi all'inquinamento provocati dai rifiuti attraverso un processo termico, in particolare l'ossidazione, al fine di ridurre la quantità e il volume dei rifiuti e di produrre residui che possano essere riciclati o smaltiti senza pericolo;
- (14) considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute umana costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità e che l'articolo 130 R stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla protezione della salute umana;
- (15) considerando pertanto che ai fini di un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana è necessario predisporre e mantenere adeguate condizioni di funzionamento e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti nella Comunità; che i valori limite stabiliti contribuiscono a ridurre gli effetti dannosi per l'ambiente e a ridurre al minimo quelli per la salute umana;

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

- (16) considerando che sono necessarie tecniche di misurazione di qualità elevata per monitorare le emissioni ed assicurare il rispetto dei valori limite di emissione relativi ai diversi inquinanti;
- (17) considerando che è necessaria una protezione integrata dell'ambiente dalle emissioni generate dal trattamento termico dei rifiuti; che lo scarico delle acque reflue derivanti dalla depurazione dei gas di scarico deve essere effettuato solo dopo il loro trattamento separato, al fine di limitare il trasferimento di inquinamento da una componente ambientale all'altra;
- (18) considerando che occorre stabilire disposizioni per i casi di superamento dei valori limite, nonché di interruzione tecnicamente inevitabile, di irregolare o mancato funzionamento degli impianti di depurazione;
- (19) considerando che non si deve consentire che il coincenerimento dei rifiuti effettuato in impianti non destinati in primo luogo a tale scopo provochi emissioni più elevate di sostanze inquinanti nel volume dei gas derivanti dal suddetto coincenerimento e che esso deve pertanto essere opportunamente limitato;
- (20) considerando che gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione; che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva ha lo scopo di prevenire o, ove ciò non sia possibile, di ridurre al massimo gli effetti dannosi per l'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e di quelle di falda, e i rischi che ne derivano per la salute umana, provocati dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e, a tal fine, di istituire e mantenere adeguate condizioni di funzionamento e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.
2. I seguenti impianti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) Impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
 - i) rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi⁽¹⁾;
 - ii) residui agricoli e forestali e legname, ad eccezione di quelli che, a seguito di un trattamento, possono contenere composti organici alogenati e metalli pesanti;
 - iii) rifiuti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di tale direttiva;
 - iv) rifiuti derivati dalla prospezione e dallo sfruttamento di risorse petrolifere e di gas effettuati su impianti offshore e inceneriti a bordo;
- b) Impianti che trattano esclusivamente meno di 10 t all'anno di rifiuti non urbani.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «Rifiuto», qualsiasi rifiuto solido o liquido così come definito dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE.
- 2) «Impianto di incenerimento», qualsiasi unità ed attrezzatura tecnica mobile o fissa destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Ciò comprende l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché la pirolisi, la gassificazione o altri procedimenti di trattamento termico, per esempio il procedimento del plasma, sempreché i relativi prodotti siano successivamente inceneriti.

La definizione include il sito e l'insieme della installazione comprese tutte le unità di incenerimento, i luoghi di ricezione e di immagazzinamento in loco; i suoi sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, gli impianti di trattamento o immagazzinamento dei residui, dei gas e delle acque di scarico, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza continua delle condizioni di incenerimento.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

- 3) «Impianto di coincenerimento», un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza regolarmente o in via aggiuntiva rifiuti come combustibile.

La definizione include il sito e l'insieme dell'installazione comprese tutte le unità di incenerimento, i luoghi di ricezione e di immagazzinamento dei rifiuti, l'impianto di pretrattamento in loco, i suoi sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, impianti di trattamento o immagazzinamento dei residui, dei gas e delle acque di scarico, il camino, le apparecchiature e i dispositivi per il controllo delle operazioni di incenerimento, la registrazione e il controllo delle condizioni di incenerimento.

- 4) «Impianto di incenerimento o coincenerimento esistente», un impianto in funzione conforme alla pertinente normativa nazionale comunitaria in vigore o come previsto dalla normativa vigente prima della data alla quale deve entrare in vigore la presente direttiva, un impianto autorizzato o registrato o a giudizio dell'autorità competente oggetto di una richiesta completa di autorizzazione, purché esso entri in funzione entro un anno dalla data di cui all'articolo 21.
- 5) «Emissione» la diffusione diretta o indiretta nell'aria, nell'acqua o nel suolo di sostanze, vibrazioni, calore o rumore da fonti localizzate o diffuse dell'impianto.
- 6) «Valori limite di emissione», la massa, espressa in termini di taluni parametri specifici, la concentrazione o il livello di un'emissione, che non devono essere superati in uno o più intervalli di tempo.
- 7) «Diossine e furani», tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all'allegato I.
- 8) «Gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale sia stato delegato il potere di disporre del funzionamento tecnico dell'impianto dal punto di vista economico.
- 9) «Autorizzazione», la decisione o più decisioni scritte che autorizzino l'esercizio dell'intero impianto o di una sua parte.
- 10) «Residuo», qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le ceneri e le scorie della suola del forno; le

ceneri volatili e la polvere di caldaia; i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas; i fanghi reflui derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di incenerimento o coincenerimento, dal trattamento dei gas o delle acque di scarico o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o coincenerimento.

Articolo 4

Richiesta e autorizzazione

1. Il funzionamento di qualunque impianto di incenerimento o coincenerimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione.
2. Fatta salva l'applicazione della direttiva 96/61/CE, le domande di autorizzazione relative ad impianti di incenerimento o coincenerimento presentate alle autorità competenti deve contenere una descrizione delle misure previste per garantire che:
 - a) l'impianto è stato progettato e attrezzato e sarà gestito in maniera conforme ai requisiti della presente direttiva;
 - b) il calore generato durante il processo di incenerimento verrà recuperato nella misura del possibile;
 - c) si procederà a prevenire, ridurre o riciclare i residui nella misura del possibile;
 - d) lo smaltimento dei residui dei quali non possa essere evitata la produzione o che non possano essere ridotti o riciclati verrà effettuato alle emissioni in conformità alle normative nazionali e comunitarie.
3. L'autorizzazione è concessa soltanto ove risulti dalla relativa domanda che le misure tecniche proposte relativamente alle emissioni nell'atmosfera sono conformi a quanto previsto dall'allegato III.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorizzazione relativa ad impianti di incenerimento o coincenerimento concessa dalle autorità competenti:
 - a) elenchi specificamente le categorie di rifiuti, in conformità del catalogo europeo dei rifiuti (CER), che possono essere trattati;
 - b) indichi la capacità nominale di incenerimento dei rifiuti dell'impianto;
 - c) specifichi le procedure di misurazione e campionamento utilizzate per ottemperare agli obblighi della misurazione periodica dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici.
5. La procedura di autorizzazione relativa ad impianti mobili è definita dagli Stati membri.

*Articolo 5***Consegna e ricezione dei rifiuti**

Il gestore dell'impianto di incenerimento o coincenerimento adotta tutte le misure relative alla consegna e alla ricezione dei rifiuti necessarie per prevenire o, laddove ciò non sia attuabile, ridurre al minimo, gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee e i rischi diretti per la salute umana.

Il gestore prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento o coincenerimento determina la massa relativa di ciascuna categoria di rifiuti, in conformità al catalogo CER. Le autorità competenti possono concedere esenzioni per gli impianti industriali e le imprese che provvedono all'incenerimento o coincenerimento unicamente dei propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purché venga garantito lo stesso livello di sicurezza e non sia necessario disporre dei dati in questione per i calcoli di cui all'allegato II.

*Articolo 6***Condizioni di esercizio**

1. Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il carbonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri della suola del forno sia inferiore al 3 % del peso a secco del materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

Tutti gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C raggiunta vicino alla parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi.

Tutti gli impianti di incenerimento sono dotati di bruciatori di riserva che entrano in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto degli 850 °C. Tali bruciatori vengono utilizzati nelle fasi di avvio e di arresto dell'impianto per garantire una temperatura costante di 850 °C durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

Durante le operazioni di avvio o di arresto o quando la temperatura dei gas di combustione scende al di sotto degli 850 °C, i bruciatori di riserva non sono alimentati con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale defi-

nito dall'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE ⁽¹⁾, di gas liquefatto o di gas naturale.

2. Tutti gli impianti di coincenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo che i gas prodotti dal coincenerimento siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per una durata di almeno 2 secondi.

3. Gli impianti di incenerimento e coincenerimento possiedono e mettono in funzione un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti:

- a) all'avvio, finché sia stata raggiunta la temperatura di 850 °C prescritta per l'incenerimento;
- b) ogni qualvolta la temperatura sia inferiore alla temperatura di 850 °C prescritta per l'incenerimento;
- c) ogni qualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione.

4. Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, specificandole nell'autorizzazione per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici. La modifica delle condizioni di funzionamento non deve dare luogo ad una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto a quelli che si otterrebbero applicando le condizioni di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, specificandole nell'autorizzazione per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici. Tale autorizzazione è subordinata almeno all'osservanza delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione di cui all'allegato V relativamente al carbonio organico totale e al monossido di carbonio (CO);

Tutte le condizioni di funzionamento determinate dalle disposizioni del presente paragrafo e i risultati delle verifiche effettuate sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione.

5. Tutti gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti

⁽¹⁾ GU L 307 del 27.11.1975, pag. 22.

in modo da impedire che le emissioni nell'atmosfera causino un inquinamento atmosferico significativo al livello del suolo; i gas di scarico, in particolare, sono evacuati in modo controllato e in conformità alle pertinenti norme comunitarie o di altro livello in materia di qualità dell'aria mediante una ciminiera, la cui altezza è determinata in modo da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Qualsiasi calore generato dai processi di incenerimento o coincenerimento è recuperato nella maggiore misura possibile.

Articolo 7

Valori limite di emissione nell'atmosfera

1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo da non superare i valori limite di emissione previsti all'allegato V per i gas di scarico.

2. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite sono normalizzati rispettando le condizioni di cui all'articolo 11.

3. Se i rifiuti sono coinceneriti si applicano i valori limite di emissione determinati in conformità alle disposizioni dell'allegato II.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati.

5. Se i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE sono coinceneriti o inceneriti nello stesso impianto in cui sono trattati rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, i valori limite di emissione di cui agli allegati II, IV e V si applicano all'intero quantitativo dei rifiuti. Per quanto riguarda altri requisiti, si applicano le disposizioni più restrittive fra quelle di cui alla direttiva 94/67/CE del Consiglio o alla presente direttiva.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, qualora più del 40 % del calore liberato in uno degli impianti di cui al paragrafo 5 sia prodotto da rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio, si applicano i valori limite di emissione riportati nell'allegato V.

Articolo 8

Scarichi idrici

1. Gli scarichi di tutte le acque reflue degli impianti di incenerimento o coincenerimento sono subordinati ad autorizzazione.

2. L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico è limitata per quanto possibile.

3. Purché previsto da una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue derivanti dalla depurazione dei gas possono essere evacuate dopo essere state trattate separatamente a condizione che:

a) siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e

b) le concentrazioni di massa delle sostanze inquinanti di cui all'allegato IV non superino i valori limite di emissione ivi indicati.

4. I valori limite di emissione si applicano al punto in cui avviene lo scarico proveniente dall'impianto di incenerimento o coincenerimento delle sostanze inquinanti di cui all'allegato IV.

Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate collettivamente assieme ad acque reflue analoghe provenienti da altre fonti del sito, il gestore deve effettuare, come specificato all'articolo 11, misurazioni:

a) del flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione dei gas di scarico prima d'immetterle nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

b) dei flussi di altre acque reflue prima d'immetterle nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento.

Il gestore deve effettuare gli opportuni calcoli del bilancio di massa al fine di stabilire i livelli di emissione relativi allo scarico finale di acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico, in modo da verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV.

5. Le autorità competenti vigilano affinché in nessun caso le acque reflue vengano diluite mescolandone flussi diversi o in altro modo, fatta eccezione per i casi in cui tale miscela faccia parte di un processo debitamente autorizzato ai sensi delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti.

6. L'autorizzazione deve:

a) stabilire i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti organiche e inorganiche coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 2 e al fine di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b) fissare parametri per il controllo operativo almeno relativamente alla temperatura e al flusso.

7. L'area dell'impianto di incenerimento o coincenerimento, ivi comprese le aree di immagazzinamento dei rifiuti, è progettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, in conformità alla direttiva 80/68/CEE⁽¹⁾. Inoltre, deve essere predisposta una capacità di deposito delle acque piovane provenienti dall'area dell'impianto di incenerimento o dell'acqua contaminata che si è sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni di estinzione di incendi.

La capacità deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

Articolo 9

Residui

La formazione di residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o coincenerimento deve essere evitata o almeno ne sono ridotte al minimo la quantità e la pericolosità; i residui sono riciclati nella misura del possibile direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria e nazionale.

Per il trasporto e l'immagazzinamento intermedio dei residui secchi, sotto forma di polvere, ad esempio polvere delle caldaie e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di scarico, sono utilizzati contenitori chiusi.

Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui degli impianti di incenerimento o coincenerimento, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari residui di incenerimento. L'analisi concerne in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

Articolo 10

Controllo e monitoraggio

Sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature al fine di tenere sotto osservazione i parametri, le condizioni, le concentrazioni

di massa e i flussi degli inquinanti relativi al processo di incenerimento o coincenerimento.

Le prescrizioni riguardanti le misurazioni sono specificate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa allegate.

L'adeguata installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di sorveglianza delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono sottoposti a verifiche e a un collaudo annuale mediante misurazioni parallele con metodi di riferimento una volta all'anno.

La localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione è concordata con l'autorità competente.

Le misurazioni delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità a quanto previsto all'allegato III, punto 1.

Articolo 11

Requisiti per le misurazioni

1. Gli Stati membri assicurano, specificando le condizioni dell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dei paragrafi da 2 a 12, per quanto concerne l'aria, nonché dei paragrafi da 14 a 17, per quanto concerne l'acqua.

2. Negli impianti di incenerimento o coincenerimento sono eseguite le seguenti misurazioni conformemente all'allegato III:

- a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO₂, NO_x;
- b) misurazioni continue dei seguenti parametri di funzionamento: temperatura vicino alla parete interna della camera di combustione, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo dei gas di scarico;
- c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento deve tuttavia essere effettuata una misurazione ogni tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

3. Il tempo di permanenza, la temperatura minima stabilita e il tenore di ossigeno dei gas di scarico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento o coincenerimento viene messo in funzione e nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli previste.

4. La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscono che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non venga superato. In questo caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora i gas di scarico campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.

6. L'autorità competente può autorizzare in un impianto di incenerimento o coincenerimento le misurazioni periodiche previste al paragrafo 2, lettera c) per HCl, HF e SO₂ anziché la misurazione continua se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.

7. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle seguenti condizioni:

- a) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 % ossigeno, gas secco;
- b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 3 % ossigeno, gas secco, in caso di incenerimento di olio usato soltanto come definito nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
- c) se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati con un tenore di ossigeno, stabilito dall'autorità competente, che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso;
- d) nel caso del coincenerimento i risultati delle misurazioni devono essere normalizzati ad un tenore totale di ossigeno calcolato in conformità all'allegato II.

8. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati o presentati in modo tale da consentire alle autorità competenti di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste dall'autorizzazione e

dei valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva conformemente alle procedure stabilite dalle stesse autorità.

9. I valori limite di emissione sono rispettati se:

- a) nessuno dei valori medi giornalieri supera i valori limite di emissione stabiliti all'allegato V, lettera e), primo trattino e all'allegato V, lettera a);
- b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettera b);
- c) nessuno dei valori medi nel periodo di campionamento stabilito per i metalli pesanti, le diossine e i furani supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettere c) e d);
- d) sono rispettate le disposizioni dell'allegato V, lettera e).

10. I valori medi su 30 minuti e le medie su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di fiducia specificato al punto 2 dell'allegato III. I valori medi giornalieri sono determinati in base a questi valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori giornalieri medi all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

11. I valori medi durante il periodo di campionamento e, in caso di misurazioni periodiche, i valori medi di HF sono determinati come previsto all'articolo 10.

12. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva sono superati, si provvede ad informarne senza indugio le autorità competenti.

13. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, stabilisce non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite delle emissioni nell'atmosfera per le diossine e i metalli pesanti devono essere effettuate in conformità dell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

14. Presso il punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:

- a) misurazioni continue dei parametri di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b);
- b) misurazioni puntuali giornaliere del totale dei solidi sospesi;
- c) misurazioni mensili relative a un campionamento rappresentativo di 24 ore delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3 contrassegnate con i numeri da 2 a 13 nell'allegato IV;
- d) almeno due misurazioni l'anno delle diossine e dei furani; tuttavia durante i primi dodici mesi di funzionamento dev'essere effettuata una misurazione ogni tre mesi.

15. Le misurazioni relative alla determinazione della concentrazione di sostanze inquinanti nelle acque presenti negli scarichi devono essere eseguite in modo rappresentativo;

16. La procedura di sorveglianza della massa di inquinanti presenti delle acque reflue trattate deve essere conforme alla normativa comunitaria e nazionale ed indicata nell'autorizzazione assieme alla frequenza delle misurazioni. Le misurazioni devono essere effettuate in conformità delle norme CEN o, qualora non siano disponibili, delle norme nazionali.

17. I valori limite di emissione relativi alle acque sono rispettati se:

- a) tutti i campionamenti rappresentativi di 24 ore non superano il valore limite di emissione stabilito nell'allegato IV relativamente ai solidi sospesi totali, sostanza inquinante n. 1; ai metalli pesanti, sostanze inquinanti contrassegnate con i numeri da 5 a 13; al cadmio e al tallio, sostanze inquinanti nn. 3 e 4 e al mercurio, sostanza inquinante n. 2;
- b) le misurazioni semestrali di diossine e furani non superano il valore limite di emissione stabilito nell'allegato IV, sostanze inquinanti n. 14.

Articolo 12

Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

Fatta salva l'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990⁽¹⁾ e della direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di autorizzazione di nuovi impianti sono accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione relativa, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve anche essere accessibile al pubblico.

Articolo 13

Condizioni anomale di funzione

Le autorità competenti stabiliscono il periodo massimo durante il quale, a causa di arresti, di disfunzionamento o di guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione tecnicamente inevitabili, le concentrazioni presenti negli scarichi nell'atmosfera e nelle acque reflue depurate delle sostanze disciplinate possono superare i valori limite di emissione stabiliti.

In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Per nessun motivo l'impianto di incenerimento o coincenerimento o l'unità di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 60 ore.

Il tenore totale di polvere delle emissioni atmosferiche dell'impianto di incenerimento non può superare per alcun motivo i 150 mg/m³ espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni atmosferiche di CO e TOC. Devono essere rispettate tutte le altre condizioni di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Riesame dell'autorizzazione

Fatta salva l'applicazione della direttiva 96/61/CE, le autorità competenti riesaminano periodicamente e aggiornano, se necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 15

Relazione

Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva sono redatte conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio⁽²⁾. La prima relazione riguarda il primo periodo completo di tre anni successivo alla data di cui all'articolo 21.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

*Articolo 16***Futuro adeguamento della direttiva**

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, le necessarie modifiche degli articoli 10, 11 e 12 e degli allegati da I a V, per adeguarle al progresso tecnico e alle nuove scoperte relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni inquinanti.

*Articolo 17***Comitato**

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, la Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 94/67/CE.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni, al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita al suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 18***Abrogazione**

Le direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE sono abrogate cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 19***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

*Articolo 20***Disposizioni transitorie**

Le disposizioni della presente direttiva si applicano agli impianti esistenti dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 21***Applicazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità dei riferimenti sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 23***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIBENZO-p-DIOSSINE E I DIBENZOFURANI

Per la determinazione della concentrazione totale [TE (equivalente tossico)] delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:

		Fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8	— Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8	— Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	— Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	— Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	— Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	— Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	— Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8	— Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	— Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	— Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	— Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	— Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	— Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DOVUTE AL COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI

Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nei gas di scarico risultanti dal coincenerimento dei rifiuti devono essere calcolati come segue:

$$\frac{V_{\text{rifiuti}} \times C_{\text{rifiuti}} + V_{\text{processo}} \times C_{\text{processo}}}{V_{\text{rifiuti}} + V_{\text{processo}}} = C$$

- V_{rifiuti} : volume dei gas emessi derivanti dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
- C_{rifiuti} : valori limite di emissione stabiliti per gli impianti destinati ad incenerire soltanto rifiuti (almeno i valori limite delle emissioni per gli agenti inquinanti e per il monossido di carbonio).
- V_{processo} : volume dei gas emessi derivanti dall'attività dell'impianto, inclusa la combustione di combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno, ai quali le emissioni devono essere normalizzate come stabilito nei regolamenti comunitari o nazionali. In assenza di regolamenti per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dei gas misti non diluiti con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione per le altre condizioni è specificata dalla presente direttiva.

- C_{processo} : valori limite di emissione come indicato nelle tabelle del presente allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tale tabella o di tali valori, i valori limite di emissione degli agenti inquinanti e del monossido di carbonio presenti nei gas di scarico degli impianti conformi alle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia, quando vengono bruciati i combustibili normalmente utilizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa.
- C: valori limite totali delle emissioni, come indicato nelle tabelle del presente allegato per taluni settori industriali e per taluni inquinanti o in caso di assenza di tale tabella o di tali valori, i valori limite totali di emissione per il monossido di carbonio e i pertinenti agenti inquinanti sostituendo i valori limite di emissione come previsto dai pertinenti articoli della presente direttiva. Il tenore totale di ossigeno con cui sostituire il tenore di ossigeno per la normalizzazione è calcolato sulla base del tenore suindicato rispettando i volumi parziali.

II.1. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento

Valori medi giornalieri (per le misurazioni continue). Periodi di campionamento e altri requisiti relativi alla misurazione di cui all'articolo 7. Tutti i valori sono espressi in mg/m^3 (diossine in ng/m^3). I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione sono normalizzati alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 10 %, gas secco.

II.1.1. C — Valori limite totali di emissione

Inquinante	C
Polveri totali	30
HCl	10
HF	1
NO _x	800
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5
Diossine e furani	0,1

II.1.2. C — Valori limite totali di emissione per SO₂ e TOC:

Inquinante	C
SO ₂	50
TOC	10

L'autorità competente può concedere deroghe nei casi in cui l'incenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO₂.

II.1.3. Valore limite di emissione per il CO:

I valori limite di emissione per il CO possono essere stabiliti dall'autorità competente.

II.2. Disposizioni speciali per grandi impianti di combustione

II.2.1. C_{processo}

C_{processo} per combustibili solidi espresso in mg/Nm^3 (tenore di $\text{O}_2 = 6\%$):

Inquinanti	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2 caso generale	850	da 850 a 200 (decremento lineare da 100 a 300 MWth)	200
combustibili autoctoni	o tasse di desolforazione $\geq 90\%$	o tasso di desolforazione $\geq 92\%$	o tasse di desolforazione $\geq 95\%$
NO_x	400	300	200
Polvere	50	30	30

C_{processo} per la biomassa (come definito dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, modificata) espresso in mg/Nm^3 (tenore di $\text{O}_2 = 6\%$):

Inquinanti	50 a 100 MWth	100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2	200	200	200
NO_x	350	300	300
Polvere	50	30	30

C_{processo} per i combustibili liquidi espresso in mg/Nm^3 (tenore di $\text{O}_2 = 3\%$):

Inquinanti	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2	850	da 850 a 200 (decremento lineare da 100 a 300 MWth)	200
NO_x	400	300	200
Polvere	50	30	30

II.2.2. C — Valori limite totali di emissione

C espresso in mg/Nm^3 (tenore di $\text{O}_2 = 6\%$). Tutti i valori medi in un periodo di campionamento di almeno 30 minuti e al massimo 8 ore:

Inquinanti	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5

C espresso in ng/Nm^3 (tenore di $\text{O}_2 = 6\%$). Tutti i valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:

Inquinanti	C
Diossine e furani	0,1

II.3. Disposizioni speciali per altri settori industriali

II.3.1. C — Valori limite totali di emissione

C espresso in mg/Nm^3 . Tutti i valori medi misurati in un periodo di campionamento di minimo 6 ore e massimo 8 ore:

Inquinanti	C
Diossine e furani	0,1

C espresso in mg/Nm^3 . Tutti i valori medi misurati durante il periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:

Inquinanti	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05

ALLEGATO III

Tecniche di misurazione

- Il campionamento e l'analisi di tutti gli agenti inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché la calibratura dei sistemi automatici di misurazione in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN, elaborate in base alle disposizioni stabilite dalla Commissione. In attesa dell'elaborazione di norme CEN, si applicano le norme nazionali.
- I valori degli intervalli di fiducia al 95 % determinati ai valori limite di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:
 - Monossido di carbonio: 10 %
 - Biossido di zolfo: 20 %
 - Biossido di azoto: 20 %
 - Polvere totale: 40 %
 - Carbonio organico totale: 30 %
 - Cloruro di idrogeno: 40 %

ALLEGATO IV

Valori limite di emissione relativi agli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione dei gas di scarico

Sostanze inquinanti	Valori limite di emissione espressi in concentrazioni di massa
1 — Solidi sospesi totali definiti dalla direttiva 91/271/CEE (1)	20 mg/l
2 — Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,02 mg/l
3 — Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 mg/l
4 — Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	
5 — Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	5 mg/l
6 — Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	
7 — Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	
8 — Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	
9 — Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)	
10 — Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)	
11 — Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)	
12 — Nickel e suoi composti, espressi come nickel (Ni)	
13 — Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)	
14 — Diossine e furani, definiti come la somma delle singole diossine e dei singoli furani valutati in conformità dell'allegato I	0,5 ng/l

(1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

ALLEGATO V

Valori limite per le emissioni atmosferiche

a) Valori medi giornalieri

Polvere totale	10 mg/m ³
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale	10 mg/m ³
Cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m ³
Fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m ³
Biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/m ³
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come biossido di azoto per gli impianti di incenerimento esistenti dotati di una capacità superiore a 3 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento	200 mg/m ³
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂), espressi come biossido di azoto per gli impianti di incenerimento esistenti con una capacità pari o inferiore a 3 t/ora	400 mg/m ³

b) Valori medi su 30 minuti

Polvere totale	30 mg/m ³
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale	20 mg/m ³
Cloruro di idrogeno (HCl)	60 mg/m ³
Fluoruro di idrogeno (HF)	4 mg/m ³
Biossido di zolfo (SO ₂)	200 mg/m ³
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come biossido di azoto per gli impianti di incenerimento esistenti dotati di una capacità superiore a 3 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento	400 mg/m ³

c) Tutti i valori medi misurati in un periodo di campionamento di minimo 30 minuti e massimo di 8 ore

Cadmio e suoi composti; espressi come cadmio (Cd)	0,05 mg/m ³ in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m ³
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	0,5 mg/m ³ in totale
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	

Tali valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di gas e vapore dei metalli pesanti in questione e dei relativi composti.

d) I valori medi sono misurati in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata ricorrendo al concetto di equivalenza tossica in conformità dell'allegato I.

Diossine e furani	0,1 ng/m ³
-------------------	-----------------------

e) Nei gas di combustione non devono venire superati (escluse le fasi di avvio e arresto) i seguenti valori limite di emissione relativi al monossido di carbonio (CO):

- 50 mg/m³ di gas di combustione, determinato come valore medio giornaliero;
- 150 mg/m³ di gas di combustione di almeno il 95 % di tutte le misurazioni, determinato come valore medio su 10 minuti oppure 100 mg/m³ di gas di combustione di tutte le misurazioni, determinato come valore medio su 30 minuti preso in un periodo di 24 ore.

Le autorità competenti possono concedere esenzioni agli impianti di incenerimento che utilizzano le tecnologie del letto fluido, purché l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO), come valore medio orario, non superiore a 100 mg/m³.

Proposta di decisione del Consiglio concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003

(98/C 372/08)

COM(1998) 601 def. — 98/0296(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 11 novembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il 31 dicembre 1998 scade il termine di validità della decisione 94/753/CE del Consiglio, del 14 novembre 1994, concernente il proseguimento delle applicazioni di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1994-1998;

considerando che, nel contesto della nuova politica agricola comune e nella prospettiva dell'ampliamento, è particolarmente sentita l'esigenza di disporre di informazioni adeguate sull'utilizzazione del terreno e sulla situazione delle colture;

considerando che è opportuno adeguare e riorganizzare le modalità di realizzazione delle azioni avviate nel quadro della decisione 94/753/CE, tenendo conto dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti;

considerando che è opportuno predisporre, in collaborazione con gli Stati membri interessati, un sistema di indagini per area destinato a raccogliere le informazioni necessarie sull'utilizzazione del terreno e sulle altre pertinenti variabili;

considerando che il sistema agrometeorologico di previsione delle rese e il monitoraggio della situazione delle colture hanno raggiunto la fase operativa e vanno dunque distinti dalle azioni che esigono ancora lavori di ricerca;

considerando che le attività di telerilevamento per le quali è necessario un ulteriore impegno di ricerca e sviluppo nel periodo 1999-2003 rientrano nel Quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo;

considerando che occorre prevedere fin d'ora la possibilità che gli sviluppi che ne deriveranno sul piano metodologico possano essere eventualmente trasferiti nel contesto delle attività operative cui si applica la presente decisione;

considerando che è necessario prevedere che la Commissione, pur mantenendone la responsabilità, possa affidare la realizzazione di queste azioni a organismi comunitari e nazionali incaricati della produzione delle statistiche agrarie o ad enti da essi riconosciuti;

considerando che le attività in campo statistico che ricorrono a tecniche di indagine per area e al telerilevamento rispettano il principio della sussidiarietà, ripartendo la responsabilità e l'esecuzione delle varie azioni tra gli Stati membri e la Commissione europea in base a criteri di efficacia e di attuabilità;

considerando che tali azioni contribuiscono al miglioramento dello strumento statistico comunitario ai fini della definizione, della gestione e del controllo della politica agricola comune;

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a proseguire, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'applicazione alle statistiche agricole di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento. Esse sono volte in particolare a:

- predisporre gli strumenti che consentano di raccogliere i dati sull'utilizzazione del terreno e sulle altre pertinenti variabili necessari ai fini dell'applicazione e del controllo della politica agricola comune e dell'analisi delle interazioni con le altre politiche comunitarie,
- fornire stime adeguate delle superfici e della produzione potenziale delle principali colture su scala europea e nelle zone d'interesse comunitario,
- provvedere al monitoraggio della situazione delle colture durante il periodo vegetativo, in modo da consentire la stima del loro potenziale impatto sulle rese e sulle produzioni agricole.

Articolo 2

La Commissione, entro i limiti delle risorse disponibili, provvede alla realizzazione di tali azioni, direttamente oppure in collaborazione con gli organismi comunitari e nazionali incaricati della produzione delle statistiche agrarie, o con servizi da essi riconosciuti. Essa presenta

annualmente agli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 3, una relazione riguardante le modalità di esecuzione, i metodi seguiti, l'utilizzazione degli stanziamenti, la valutazione dei risultati ottenuti e le modalità di proseguimento dei lavori nell'anno successivo.

Articolo 3

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema; se del caso, il comitato procede ad un voto.

3. Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 4

Entro il 31 luglio 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle azioni di cui trattasi, corredata eventualmente di proposte per il proseguimento dell'applicazione delle tecniche di indagini per area e di telerilevamento alle statistiche agrarie.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 2085/97/CE che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Programma Arianna) ⁽¹⁾

(98/C 372/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 608 def. — 98/0282(COD)

(Presentate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 28 ottobre 1998)

⁽¹⁾ GU C 319 del 16.10.1998, pag. 13.

PROPOSTA ORIGINARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

PROPOSTA ORIGINARIA

- (1) considerando che, con la decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito un programma di sostegno, comprendente la traduzione (programma «Arianna»), al settore del libro e della lettura per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998;
- (2) considerando che l'articolo 8, paragrafo 3 di detta decisione prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare un'interruzione del programma così istituito;
- (3) considerando che, il 28 maggio 1998, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004;
- (4) considerando che, in attesa dell'adozione di detta proposta, è necessario garantire la continuità dell'azione culturale della Comunità europea nei settori coperti dal programma Arianna.

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 2085/97/CE è modificata come segue:

1. all'articolo 1, la data «31 dicembre 1998» è sostituita da «31 dicembre 1999»;
2. all'articolo 6, l'importo «7 milioni di ECU» è sostituito da quello «10 milioni di euro».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

PROPOSTA MODIFICATA

- (1) considerando che, con la decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito un programma di sostegno, comprendente la traduzione (programma «Arianna»), al settore del libro e della lettura per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998;
- (2) considerando che l'articolo 8, paragrafo 3 di detta decisione prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare un'interruzione del programma così istituito;
- (3) considerando che, il 28 maggio 1998, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004;
- (4) considerando che, in attesa dell'adozione di detta proposta, è necessario garantire la continuità dell'azione culturale della Comunità europea nei settori coperti dal programma Arianna.

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 2085/97/CE è modificata come segue:

1. all'articolo 1, la data «31 dicembre 1998» è sostituita da «31 dicembre 1999»;
2. all'articolo 6, l'importo «7 milioni di ECU» è sostituito da quello «11,1 milioni di euro».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 719/96/CE che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Programma Caleidoscopio) ⁽¹⁾

(98/C 372/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 608 def. — 98/0283(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 28 ottobre 1998)

⁽¹⁾ GU C 319 del 16.10.1998, pag. 14.

PROPOSTA ORIGINARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che, con la decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (programma «Caleidoscopio») per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998;

(2) considerando che l'articolo 8, paragrafo 3 di detta decisione prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare un'interruzione del programma così istituito;

(3) considerando che, il 28 maggio 1998, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004;

(4) considerando che, in attesa dell'adozione di detta proposta, è necessario garantire la continuità dell'azione culturale della Comunità europea nei settori coperti dal programma Caleidoscopio.

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che, con la decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (programma «Caleidoscopio») per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998;

(2) considerando che l'articolo 8, paragrafo 3 di detta decisione prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare un'interruzione del programma così istituito;

(3) considerando che, il 28 maggio 1998, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004;

(4) considerando che, in attesa dell'adozione di detta proposta, è necessario garantire la continuità dell'azione culturale della Comunità europea nei settori coperti dal programma Caleidoscopio.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 719/96/CE è modificata come segue:

1. all'articolo 1, la data «31 dicembre 1998» è sostituita da «31 dicembre 1999».
2. all'articolo 6, l'importo «26,5 milioni di ECU» è sostituito da «34,4 milioni di euro».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 719/96/CE è modificata come segue:

1. all'articolo 1, la data «31 dicembre 1998» è sostituita da «31 dicembre 1999».
2. all'articolo 6, l'importo «26,5 milioni di ECU» è sostituito da «36,7 milioni di euro».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.
